

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E SOGLIA FRANCESCO, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A., E DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 682/105PF08-09SP/BLP DELL'11.8.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

Con atto in data 11.8.2008 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i sigg. Soglia Gerardo, quale Presidente e legale rappresentante della Pescara Calcio S.p.A., e Soglia Francesco, quale amministratore delegato e legale rappresentante della medesima società, nonché la stessa Pescara Calcio S.p.A. contestando, ai primi due, nelle rispettive qualità, la violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all'allegato a), par. III, lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentorio del 30.6.2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006, e alla Pescara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., anche con riferimento all'art. 8, comma 5, C.G.S. medesimo, la violazione disciplinare ascrivibile ai suoi legali rappresentanti.

All'esito del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 18.9.2008, proscioglieva i soggetti deferiti.

Avverso tale decisione il Procuratore Federale proponeva reclamo in data 25.9.2008, affidandolo a due motivi e chiedendo, in riforma della stessa, l'applicazione, nei confronti dei sigg. Soglia Gerardo e Soglia Francesco, della sanzione dell'inibizione per mesi sei e, nei confronti della Pescara Calcio S.p.A., della sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009.

Resistevano i soggetti deferiti, eccependo, con controdeduzioni a difesa, l'inammissibilità del reclamo e, nel merito, il rigetto del medesimo, con conseguente conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa all'ammissibilità del reclamo, sollevata dai soggetti reclamati nelle controdeduzioni a difesa.

Sostengono questi ultimi che il giudizio di secondo grado sarebbe stato radicato dinanzi a questa Corte secondo termini e modalità procedurali la cui applicabilità andrebbe esclusa, avuto particolare riguardo alla fattispecie in contestazione.

Infatti, la Procura Federale avrebbe proposto reclamo facendo ricorso al cd. rito abbreviato di cui al Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008 senza che ne ricorressero i presupposti e, in particolare, senza che ricorresse quella “specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S.”, elevata a fondamento giustificativo della diversa e più celere disciplina procedurale delineata nel menzionato Comunicato Ufficiale.

In proposito, giova rammentare che l’art. 33, comma 11, C.G.S. ha attribuito al Presidente Federale il potere di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini ordinari, dandone comunicazione agli Organi della Giustizia Sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

Con il Com. Uff. n. 89/A, il Presidente Federale ha esercitato tale potere, disponendo l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S.

E’ stato, dunque, ritenuto - come desumibile anche dalle premesse del provvedimento - che la sollecita conclusione di tali procedimenti sia imposta dalla necessità di assicurare il corretto svolgimento e la tempestiva organizzazione delle competizioni sportive.

Poiché la violazione contestata dalla Procura Federale attiene al mancato deposito presso la Co.Vi.So.C., nel termine previsto, dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento di debiti erariali (per l’esattezza, I.V.A. riferita al periodo di imposta 2006), appare evidente - né d’altra parte vi è contestazione sul punto - che la stessa rientri tra le violazioni in materia gestionale ed economica di cui all’art. 8 C.G.S., che sanziona espressamente (anche) la mancata produzione di documenti nei termini fissati dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, con conseguente assoggettamento del relativo procedimento alle prescrizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A.

Non condivisibile appare la tesi dei reclamati secondo la quale non potrebbe farsi luogo all’applicazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A, e, conseguentemente, non potrebbe farsi ricorso al cd. rito abbreviato, per difetto del presupposto della sussistenza delle “esigenze sportive e organizzative delle competizioni” che imporrebbero la sollecita conclusione dei procedimenti, avuto riguardo alla funzionalizzazione della particolare disciplina procedimentale alla tutela delle situazioni relative alla Stagione Sportiva 2007/2008.

Infatti, l’esame del contenuto del Com. Uff. n. 89/A non evidenzia elementi da cui desumere che le disposizioni ivi contenute siano state dettate con esclusivo riferimento ai procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., la cui celere definizione si imponeva per soddisfare le esigenze sportive e organizzative delle competizioni in svolgimento unicamente nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, durante la quale la stessa Comunicazione Ufficiale è stata emanata, e non anche le competizioni destinate a svolgersi nel corso delle successive stagioni sportive.

Deve, al contrario, ritenersi che, in difetto di siffatti elementi, le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A siano destinate a trovare applicazione a tutti i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., indipendentemente dalla stagione sportiva nel corso della quale gli stessi vengano avviati e/o definiti.

Anzi, la necessità del ricorso a modalità procedurali semplificate e termini più brevi può apprezzarsi non solo verso il termine di una stagione sportiva, al fine di consentire che le situazioni in contestazione vengano definite prima della chiusura della stessa, con conseguente irrogazione delle eventuali sanzioni nel corso della medesima, ma anche prima dell’avvio di una stagione sportiva, o, comunque, nelle fasi iniziali della stessa, in quanto un’immediata irrogazione delle eventuali sanzioni si presenta idonea a garantire uno svolgimento della competizione sportiva massimamente ispirato a connotati di correttezza, rendendo le sanzioni maggiormente efficaci e ponendo tutti i competitori in condizione di conoscere quanto prima l’effettiva situazione di ciascuno di essi nella competizione.

Con riferimento, poi, alla circostanza della mancata osservanza del cd. rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado, va rilevato che, come più volte ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, sono i giudici di prime cure a verificare la sussistenza o meno delle ragioni di celerità che suggeriscono l’adozione del rito abbreviato senza che ciò comporti in alcun caso una menomazione del diritto alla difesa; fattispecie che si verificherebbe, invece, ove si assistesse al mutamento del rito tra il primo ed il secondo grado (cfr., con riferimento all’adozione di un rito diverso da quello previsto, Cass. 18.8.2006, n. 18201; Cass. 19.9.1997, n. 9313).

Nel caso in esame, può ritenersi che, avuto riguardo al regolare svolgimento dell’attività defensionale da parte dei reclamati, manifestatasi, in particolare, mediante il tempestivo deposito di

controdeduzioni, nonché all'assenza di temi di discussione nuovi rispetto a quelli affrontati in primo grado, non sia rinvenibile un pregiudizio del diritto di difesa degli stessi, cui è stato ampiamente assicurato il diritto al contraddittorio e all'acquisizione di mezzi istruttori.

Per tali motivi, pertanto, il reclamo proposto deve ritenersi ammissibile.

Con i due motivi del reclamo, la Procura Federale evidenzia che la società si sarebbe resa inottemperante all'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 30.6.2008, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

In particolare, la dichiarazione depositata dalla società non sarebbe idonea ad attestare il pagamento dei debiti erariali, in quanto, in relazione al debito di I.V.A. per il periodo di imposta 2006, la rateizzazione dell'importo dovuto, concessa dall'amministrazione finanziaria, non potrebbe considerarsi valida ed efficace, in assenza della prestazione dell'apposita garanzia fideiussoria.

L'avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale viene, quindi, censurata nella parte in cui, dopo aver dato atto che la validità e l'efficacia del piano di rateazione del debito erariale era subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria, ha escluso che quest'ultima fosse dovuta ed esigibile, in quanto, a seguito dell'approvazione del d.l. n. 112/08, tale requisito sarebbe venuto meno.

Orbene, dalle risultanze procedimentali - non oggetto di specifica contestazione delle parti - emerge che l'Agenzia delle entrate, con il cd. avviso bonario, emesso in data 10.6.2008, ha evidenziato un debito erariale della società pari ad €1.616.827,00, a titolo di acconto e saldo IVA per il periodo di imposta 2006.

A seguito della richiesta da parte del Pescara Calcio S.p.A., l'Agenzia ha concesso, con provvedimento del successivo 18 giugno, la massima rateizzazione dell'importo dovuto, comunicando il relativo piano di ammortamento, in esecuzione del quale la società ha provveduto, in data 26.6.2008, al pagamento della prima rata, provvedendo, in pari data, al deposito della dichiarazione richiesta presso la Co.Vi.So.C.

Quindi, in data 10.7.2008, ha presentato la relativa polizza fideiussoria, ottenendo, in tal modo, l'iscrizione al campionato da parte della Co.Vi.So.C., originariamente dalla stessa negata per mancato assolvimento dell'onere.

Si rileva già per tabulas, la tardività - mai contestata dalle parti reclamate - del deposito della polizza fideiussoria.

Ciò premesso, deve osservarsi che l'art. 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, introdotto dall'art. 1, comma 144, della l. 24.12.2007, n. 244, prevede che, in presenza di somme dovute a seguito di controlli automatici ovvero dei controlli eseguiti ai sensi degli artt. 36-bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e 54-bis d.P.R. 29.9.1972, n. 633, come nel caso in esame, ovvero dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, è possibile la rateizzazione degli importi dovuti prima della loro iscrizione a ruolo, con l'obbligo da parte del contribuente, in caso di somme dovute superiori a cinquantamila euro, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, ovvero, su autorizzazione dell'ufficio, di concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente.

Nei casi, invece, in cui di debiti erariali per i quali si è già provveduto alla iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento la possibilità di rateizzazione delle somme è rimessa, ferma restando l'iniziativa del contribuente, alla decisione dell'agente della riscossione, il quale può concederla nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dell'istante.

L'originario disposto dell'art. 19 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, prevedeva che se l'importo iscritto a ruolo fosse superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento del beneficio dovesse essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata da uno dei menzionati consorzi di garanzia collettiva dei fidi ovvero alla concessione di ipoteca

Il recente d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6.8.2008, n. 133, all'art. 83, comma 23, ha modificato il predetto art. 19, eliminando l'obbligo di prestazione della garanzia.

Alla luce del riferito quadro normativo, può affermarsi che l'ordinamento prevede distinte fattispecie attinenti alla rateizzazione dei debiti erariali, in funzione della circostanza che per essi sia provveduto alla relativa iscrizione a ruolo o meno.

Nel primo caso, la rateizzazione, che può interessare, come ovvio, solo gli importi iscritti a ruolo, è rimessa al potere discrezionale dell'agente della riscossione; nel secondo, l'amministrazione finanziaria, che gestisce direttamente il rapporto con il contribuente, è tenuta ad accogliere l'istanza di rateizzazione del debito erariale.

La diversa disciplina delle due fattispecie, resa particolarmente evidente con la riforma operata con il d.l. n. 112/08, può trovare una spiegazione, dal punto di vista logico, con la circostanza che, mentre l'amministrazione finanziaria non può rifiutare la rateizzazione chiesta dal contribuente, per cui appare ragionevole l'imposizione dell'obbligo della garanzia a tutela del rischio dell'inadempimento del contribuente, l'agente della riscossione può evitare tale rischio non accedendo alla richiesta di rateizzazione.

Appare, dunque, evidente che il caso in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, per cui va affermata la permanenza, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112/08, che non ha inciso su tale fattispecie, dell'obbligo di prestare adeguata fideiussione a corredo dell'istanza di rateizzazione del debito erariale.

Poiché la società ha provveduto a prestare la garanzia solo dopo lo spirare del termine perentorio del 30.6.2008, la stessa risulta essere incorsa nell'illecito disciplinare previsto dal Com. Uff. n. 93/A, sancito avuto riguardo alla natura della fideiussione di elemento cui è subordinata la validità e l'efficacia del beneficio della rateizzazione.

Al riguardo, non appare invocabile al caso in esame quella giurisprudenza che riconduce effetto estintivo al pagamento della prima rata del condono fiscale previsto dalla l.n. 299/02, in quanto si riferisce ad una fattispecie, quella della definizione delle liti pendenti, chiaramente diversa.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008, va disposta l'applicazione nei confronti dei sigg. Soglia Gerardo e Soglia Francesco, entrambi nella qualità di legali rappresentanti del Pescara Calcio S.p.A., della sanzione dell'inibizione per sei mesi, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 10, e della stessa Pescara Calcio S.p.A. della sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009.

Per questi motivi la C.F.G., previa declaratoria di ammissibilità, accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, applica l'applicazione nei confronti di Soglia Gerardo e Soglia Francesco la sanzione dell'inibizione per 6 mesi, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 10, e della Pescara Calcio S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009.

2) RICORSO DELL'OLBIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUCCICA ROSOLINO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO;**

INFLITTE SEGUITO GARA VALENZANA/OLBIA DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

Visto il preannuncio "di dichiarazione di reclamo" fatto il 7.10.2008 dalla società Olbia Calcio S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

- vista la lettera del 17.10.2008 con la quale la medesima società, ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo;

- ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, fa venir meno l'intenzione della parte di coltivare l'attivazione dello strumento processuale;

- constatato che, ai sensi dell'art. 33 comma 8 C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dall'Olbia Calcio di Olbia (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 3) **RICORSO DEL SIG. POLETTI ARRIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4 DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)
- 4) **RICORSO DEL SIGNOR SIG. POLETTI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL’11.8.2008) DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4) DELL’ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)
- 5) **RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI SIGG. POLETTI ARRIGO E POLETTI UGO, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 684/107 PF08-09SP//BLP DELL’11.8.2008)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificato ai ricorrenti il 19.9.2008, ha accolto il deferimento del Procuratore Federale a carico dei ricorrenti signori Poletti Arrigo e Poletti Ugo e della società “S.S.C. Venezia S.p.A.” , come descritto in precedenza e specificatamente per i seguenti inadempimenti:

I) al signor Arrigo Poletti è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 8 per responsabilità relativa alla mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 e per responsabilità per non aver provveduto alla regolare e tempestiva trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS fino a tutto il mese di aprile 2008;

II) al signor Ugo Poletti è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 8 per responsabilità relativa alla mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 e per responsabilità per non aver provveduto alla regolare e tempestiva trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS fino a tutto il mese di aprile 2008;

III) alla società “S.S.C. Venezia S.p.A.” per gli inadempimenti ascritti ai signori Arrigo Poletti e Ugo Poletti attribuibile in via diretta alla società “S.S.C. Venezia S.p.A.” infliggendo pertanto alla stessa, come detto, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica.

I ricorrenti, per mezzo di tre distinti ricorsi reclamano la limitazione della responsabilità dei deferiti alla sola mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria di € 207.000,00, responsabilità ascrivibile al signor Ugo Poletti ed alla “S.S.C. Venezia S.p.A.”, ma non al signor Arrigo Poletti nei confronti del quale si chiede la non imputabilità della violazione ascrittagli, motivando il suo reclamo con la completa estraneità alle operazioni relative all’iscrizione della “S.S.C. Venezia S.p.A.” al Campionato di I Divisione 2008/2009 di cui, si sarebbe, invece, occupato il solo Amministratore Delegato signor Ugo Poletti.

I ricorrenti reclamano tutta la palese e totale insussistenza della seconda inadempienza contestata nell’atto di deferimento e fatta propria e recepita dal Giudice di Prime Cure, avendo la “S.S.C.

Venezia S.p.A.”, al contrario, provveduto tempestivamente alla trasmissione della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi ENPALS a tutto il mese di aprile 2008.

In sede dibattimentale la Corte ammette i difensori dei ricorrenti e la Procura Federale, la quale solleva in via preliminare eccezione circa la tardiva presentazione dei gravami da parte dei ricorrenti sostenendo l'applicabilità al procedimento in oggetto della abbreviazione dei termini procedurali di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S. introdotta con Com. Uff. n. 89/A pubblicato il 24.4.2008 e rimettendo la decisione alla Corte di Giustizia Federale.

I ricorrenti eccepiscono l'irritualità dell'eccezione, motivando nel senso che la Procura avrebbe dovuto, semmai, proporre sulla materia una memoria o contestare tale circostanza nei modi rituali.

La Corte, in via preliminare, in ordine a detta eccezione procedurale, evidenzia la ritualità dell'eccezione proposta dalla Procura, essendo la materia anche rilevabile d'ufficio, ma al contempo rigetta tale eccezione, ritenendo applicabile il procedimento "ordinario" poiché l'abbreviazione dei termini procedurali viene decisa, ove sussista una specifica esigenza, dal Giudice di Prime Cure e conseguentemente tale procedimento abbreviato si trasfonde per i termini e per le modalità nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Federale, la quale da se sola non può, e non deve, abbreviare i termini laddove gli stessi non siano già stati abbreviati dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Nel merito la Procura Federale fa rilevare che il ricorso presentato dalla "S.S.C. Venezia S.p.A." è stato sottoscritto dal signor Michele Pirro, il quale si è qualificato legale rappresentante pro-tempore della "S.S.C. Venezia S.p.A.", ma che non riveste tale qualifica.

La Corte, dopo un'attenta analisi, respinge il reclamo della "S.S.C. Venezia S.p.A.", poiché sottoscritto e presentato da un soggetto non a ciò autorizzato.

La Corte, rispetto ai reclami presentati dal signor Arrigo Poletti rileva che, essendo egli Presidente e legale rappresentante della "S.S.C. Venezia S.p.A.", non poteva non essere estraneo alle operazioni di iscrizione al Campionato di I Divisione 2008/2009 poiché, è pur vero che Amministratore Delegato è il signor Ugo Poletti, ma quest'ultimo riveste una qualifica che gli attribuisce poteri delegati che al contempo non vengono dismessi dal legale rappresentante della società, il quale deve sempre rimanere responsabile ed informato delle operazioni relative alla società stessa.

In ordine al secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la tempestiva e regolare attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, la Corte rileva come le prove fornite dai ricorrenti risultano inidonee a superare il tenore letterale delle disposizioni di riferimento; in particolare quelle relative ai pagamenti dei contributi previdenziali in genere, ove sono previste regole di effettiva comunicazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, poiché a nulla rileva la prevedibilità degli stessi pagamenti ovvero le dichiarazioni comprovanti la rateizzazione dei pagamenti contributivi.

La regolarità contributiva delle società deve essere provata in fatto, per mezzo di documentazione idonea alla dimostrazione dell'effettivo pagamento di detti contributi previdenziali.

La Corte pertanto rileva l'inidonea ed insufficiente documentazione comprovante tale regolarità contributiva presentata da parte dei ricorrenti

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra presentati dai sigg. Arrigo Poletti e Ugo Poletti e dalla società S.S.C. Venezia S.p.A. di Venezia:

- per la "S.S.C. Venezia S.p.A." conferma la penalizzazione di 2 punti in classifica;
- per i signori Arrigo Poletti ed Ugo Poletti conferma l'inibizione di mesi 8 per violazione dell'art. 8 comma 10 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.18/CDN del 18 settembre 2008).

Dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

6) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI, SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

7) RICORSO DEL SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. V, PUNTO 1) DELL'ALL. A) DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha irrogato le sanzioni di cui sopra, hanno presentato ricorso la S.S. Juve Stabia S.p.A. e il signor Gregorio Ennio Giovanni.

La decisione appellata della Commissione Disciplinare Nazionale è stata pronunciata in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale in data 11.8.2008 nei confronti:

1) del signor Ennio Giovanni Gregorio, amministratore unico e legale rappresentante della Juve Stabia S.p.A all'epoca dei fatti, per violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al par. V punto 1) dell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €207.000,00 e per violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al par. III, lett. b) punto 4 dell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

2) della Juve Stabia S.p.A, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che sul primo capo d'imputazione (mancato tempestivo deposito della fideiussione bancaria) vi sia pieno riconoscimento dell'inadempimento da parte dei soggetti deferiti ed ha ritenuto che, quanto al secondo inadempimento (mancata attestazione del pagamento dei contributi ENPALS) le tesi difensive dei soggetti deferiti, pur se formulate in modo suggestivo, non potessero essere accolte, in quanto la documentazione prodotta non attesta, come preteso, la regolare posizione contributiva della società deferita: il documento 4 (in primo grado: carta 21 nel presente giudizio) è infatti una attestazione dell'ENPALS di Napoli con cui si certifica la regolare posizione al mese di maggio 2007 (data ininfluyente per la fattispecie in esame) ed il documento 5 (in primo grado: carta 19 nel presente giudizio) è una attestazione dell'ENPALS di Napoli con cui si certifica che la Società ha regolarmente pagato le rate dovute con riferimento alla scadenza del mese di maggio 2006 e che dette rate sono state pagate con regolarità sino al mese di aprile 2008.

La Commissione ha poi rilevato che nello stesso documento 5 si fa cenno ad una richiesta di nuova dilazione di pagamento dei contributi ENPALS dovuti per il periodo dicembre 2007/maggio 2008 e che detta dilazione risulta concessa con determinazione n. 830 del 14.7.2008 (come affermato nella racc. dell'ENPALS di Napoli in data 25.9.2008: carta 20 nel presente giudizio), sicché alla data del 30.6.2008 la Juve Stabia non era in regola con il pagamento dei contributi ENPALS (non potendo valere al riguardo la presentazione della istanza di dilazione di pagamento in data 27.6.2008 che non può essere considerata come adempimento).

La Commissione ha infine rigettato la richiesta subordinata, di contenimento delle sanzioni richieste dalla Procura, proposta dalla difesa dei deferiti secondo la quale le contestazioni formulate dovrebbero essere considerate come "unico inadempimento": la Commissione ha infatti osservato che la prima violazione è prevista al par. V, punto 1) dell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 mentre l'altra è prevista al par. III, lett. b) punto 4 dello stesso allegato.

All'udienza del 14.11.2008 i rappresentanti della Procura ed i difensori degli appellanti hanno discusso oralmente la causa. La Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, condividendone le motivazioni; i difensori degli appellanti hanno diffusamente illustrato le proprie tesi giuridiche, già esposte analiticamente negli atti di impugnazione e ne hanno richiamato le conclusioni.

In particolare la difesa degli appellanti, pur confermando la sussistenza della prima violazione di cui al riferimento (mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2008, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €207.000,00), ha ribadito la ritenuta insussistenza della seconda violazione.

Il dott. Fogliamanzillo, componente del Collegio di difesa, ha sottolineato che tale violazione non ricorrerebbe perché risulterebbe la accettazione dell'ENPALS di Napoli (carta 20) della proposta di dilazione formulata dalla società e tale accettazione, a ragione nel computo degli interessi richiesti dall'ENPALS a far data dal 27.6.2008 (data di presentazione della richiesta di dilazione), opererebbe

retroattivamente e consentirebbe di ritenere concluso l'accordo di dilazione a quella data del 27.6.2008, così rispettandosi il termine del 30.6.2008 previsto nell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008.

Questa Corte ritiene che le prospettazioni difensive degli appellanti, pure efficacemente e analiticamente illustrate, non possano essere condivise e che dunque la decisione appellata vada confermata.

Quanto alla prima violazione, va ribadito il rilievo, già formulato dalla Commissione Disciplinare, del riconoscimento da parte degli stessi deferiti dell'inadempimento contestato.

Quanto alla seconda violazione occorre osservare quanto segue:

- il par. III, lett. b) punto 4 dell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, prevede che, oltre alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, <<*in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi*>> carta 14).

Ritiene questa Corte che ivi l'impiego dei termini "accordi" e "concessi" sia decisivo nel senso che la norma qui in esame considera, in piena coerenza con la disciplina tributaria, le dilazioni in questione quali contratti, soggetti alle ordinarie norme sulla conclusione dell'accordo previste nella Sezione I ad essa dedicata nel codice civile (Sez. I del capo II del titolo II del Libro quarto).

Ferma dunque la possibilità di una conclusione immediata degli accordi tra le parti, se presenti nello stesso contesto spazio temporale, essi - qualora stipulati *inter absentes* e pertanto, come nel nostro caso, frutto della iniziativa del debitore (la c.d istanza di dilazione) accettata dall'Ente (accoglimento della c.d. istanza) - siano soggetti all'art. 1326, 1° co., cod. civ. con l'effetto che la conclusione avviene nel momento in cui chi ha fatto la proposta (la società istante) ha conoscenza dell'accettazione (l'accoglimento dell'istanza) dell'altra parte (l'ENPALS).

In difetto di alcuna norma speciale che, in deroga alla disciplina codicistica sopra richiamata - peraltro espressione di un principio generale dell'ordinamento - preveda una retroattività della accettazione dell'ente, l'accordo dilatorio deve dunque ritenersi concluso al momento in cui la società Juve Stabia ha avuto conoscenza della predetta accettazione dell'ENPALS e cioè, a quanto risulta documentalmente (carta 20), alla data del 25 settembre 2008 (*recte* al ricevimento di tale raccomandata dell'EMPALS che dà notizia alla società calcistica dell'accettazione della dilazione proposta).

Né può avere alcun rilievo la data di decorrenza degli interessi applicati dall' ENPALS, perché altro è il decorso di interessi su di un debito liquido ed esigibile (il cui termine iniziale è appunto la scadenza del debito), altro è il momento di conclusione del contratto.

Da ultimo, sul punto, questa Corte rileva come non si possa ritenere, come esposto nella discussione orale dalla difesa degli appellanti, che la Co.Vi.So.C. abbia mutato ingiustificatamente contegno nei confronti della società appellante nell'anno in questione rispetto a quello precedente (2007): infatti per il 2007 l'accettazione, da parte dell'EMPALS, della dilazione richiesta dalla Juve Stabia anche per tale anno risultava intervenuta e comunicata (e dunque il contratto di dilazione concluso) entro il termine del 30.6.2007.

Quanto infine alla tesi difensiva di pretesa unicità od omogeneità delle violazioni, che consentirebbe di applicare un'unica sanzione, ritiene la Corte che tale prospettazione, pur suggestiva, non possa essere accolta per le ragioni già addotte dalla Commissione Disciplinare ed in particolare per l'ostacolo costituito dalla diversa collocazione delle violazioni e delle rispettive sanzioni nell'ambito dell'all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 e per la natura formale delle violazioni medesime.

Ricorrendo dunque una duplicità di violazioni, non può essere ridotta la sanzione applicata in misura tabellare dalla decisione impugnata alla società calcistica, ed appare altresì congrua la sanzione parimenti comminata dalla Commissione Disciplinare al legale rappresentante della società.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7, respinge i reclami come sopra proposti dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dal signor Gregorio Ennio Giovanni e per l'effetto conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

8) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SUO PRESIDENTE, SIG. RICCARDI ANGELO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER

VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. III, LETT. C), PUNTO 1) DELL'ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

9) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

Con reclamo del 26.9.2008 il signor Angelo Riccardi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., proponeva appello avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificata il 19.9.2008, per violazione dell'art. 8, 5° comma, C.G.S. in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell'All.to A al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, in merito al Deferimento del Procuratore Federale dell'11.8.2008 (Prot. n. 687/111 pf. 08-09/SP/blp).

Con reclamo sempre del 26.9.2008 la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. proponeva appello avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta alla società medesima dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, notificata 19.9.2008, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, in ordine alla violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell'All.to A al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, ascritta al suo Presidente e legale rappresentante signor Angelo Riccardi, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dell'11.8.2008 (Prot. n. 687/111 pf 08-09/SP/blp).

Con due reclami, pressoché di identico contenuto, il Sig. Angelo Riccardi, nella sua qualità di Presidente della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., e la società medesima contestano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008 di cui al Com. Uff. n. 18/CDN, che, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, aveva inflitto al Presidente della società la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione di un punto di penalizzazione, a titolo di responsabilità diretta, per non avere depositato presso la COVISOC entro il termine del 5.7.2008 la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482-ter c.c. In particolare, a sostegno dei due reclami, assumono gli appellanti che in data 4.7.2008 era stata inviata via fax alla COVISOC copia del verbale di Assemblea del 27.6.2008 con il quale era stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale di € 10.698,00 e la ricostituzione del capitale stesso "fino ad un massimo di € 800.000,00 ... mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni". In secondo luogo, gli appellanti affermano anche di avere inviato "all'Organo di Controllo la relativa documentazione". Conseguentemente, gli appellanti concludono per l'"insussistenza della violazione ascritta dalla Procura Federale e dalla Commissione Disciplinare Nazionale", stante l'"assoluta irrilevanza ... della data dei versamenti in conto capitale, essendo sufficiente la mera delibera assembleare". In buona sostanza, i due appellanti censurano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.9.2008 che aveva rilevato che "non risulta dagli atti del giudizio che il verbale della Assemblea sia stato trasmesso alla COVISOC nei termini previsti, accertato che la documentazione trasmessa via fax in data 4 luglio 2008 non mostra attinenza con la menzionata Assemblea".

Alla riunione del 14.11.2008 il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità per tardività di entrambi i reclami dovendosi applicare ai procedimenti in esame l'abbreviazione dei termini, trattandosi di una violazione dell'art. 7 C.G.S. giusta Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008. Nel merito il rappresentante della Procura Federale ha insistito sul fatto che non vi era prova della trasmissione entro il termine del 5.7.2008 della documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482-ter c.c. e ha chiesto, pertanto, la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La difesa dei due appellanti ha fatto presente che il giudizio di prime cure, avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, si era svolto secondo il rito ordinario senza l'applicazione della norma di cui al predetto Com. Uff. del 24.4.2008 e che, quindi, anche il procedimento di appello si doveva svolgere secondo i termini ordinari; nel merito i due appellanti hanno insistito sulla circostanza di avere ottemperato al disposto dell'art. 2482-ter c.c. e hanno chiesto

la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con conseguente proscioglimento da ogni addebito e annullamento delle sanzioni comminate nel giudizio di primo grado.

Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale dispone la riunione dei due reclami in oggetto trattandosi di due impugnazioni della medesima delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008).

In secondo luogo, ma sempre preliminarmente, la Corte ritiene, dopo ampia e approfondita discussione, di dover aderire alla tesi difensiva degli appellanti in ordine alla tempestività dei due reclami, in quanto, essendo stati applicati i termini ordinari nel giudizio avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi termini ordinari valgono anche per il giudizio di appello.

Nel merito ritiene la Corte che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non meriti le censure mosse dai due appellanti. I due reclami sono infondati. Infatti, la decisione impugnata ha rilevato correttamente che “quanto deliberato nella Assemblea del 27.6.2008 non costituisce superamento della situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c. in quanto la Società deferita non ha comprovato alcuna sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dei soci così da rendere assolutamente ininfluenza quanto deliberato in Assemblea”. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha rilevato in punto di fatto che “dagli atti del procedimento” risulta che “gli unici versamenti che sarebbero intervenuti in conto capitale dopo l’Assemblea dei Soci del 27.6.2008 nel termine previsto del 5.7.2008 ammonterebbero ad € 7.500,00 ... ed € 10.000,00, somme inidonee a porre in una situazione regolare la società deferita”.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata è ineccepibile sia in punto di diritto che in punto di fatto.

Infatti, la delibera dell’Assemblea dei Soci che dispone l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione deve essere seguita dalla sottoscrizione delle quote, senza la quale è “tamquam non esset”. Risponde a un elementare principio di diritto che la delibera di ricostituzione del Capitale Sociale, che si sia ridotto al di sotto della soglia minima, costituisce solo l’inizio del procedimento per superare la situazione di cui all’art. 2482-ter c.c. Lo spirito di questa norma è chiaro: tutte le volte in cui il capitale sociale si riduca al di sotto della soglia minima, per evitare la trasformazione o la messa in liquidazione della Società il capitale deve essere ricostituito. Ma al fine della sua ricostituzione non basta la mera dichiarazione di volerlo ricostituire (rectius: la delibera dell’Assemblea dei soci) essendo necessaria la sottoscrizione delle quote. E’ solo in tal modo che il capitale sociale viene effettivamente ricostituito.

Nel caso di specie il rispetto dell’art. 2482-ter c.c. avrebbe dovuto comportare che entro il termine del 5.7.2008 si doveva procedere alla sottoscrizione delle quote. Oltre tutto, nel caso di specie l’inosservanza del disposto dell’art. 2482-ter c.c. è ancora più evidente se si considera che l’Assemblea dei Soci della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha deliberato che “la sottoscrizione delle quote” dovrà avvenire “entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà loro [ai soci] comunicato, a cura dell’organo amministrativo, che il capitale come sopra ricostituito può essere sottoscritto ...” (v. punto 7 della delibera assembleare). E’ mancata, quindi, in punto di fatto una sottoscrizione delle quote contestuale alla delibera di ricostituzione del capitale sociale; anzi, la sottoscrizione delle quote è stata addirittura differita a un momento successivo, quello della comunicazione “a cura dell’organo amministrativo”. Poiché non sussiste in atti nessuna prova che la sottoscrizione delle quote per la ricostituzione del capitale sociale minimo sia avvenuta entro il termine perentorio del 5.7.2008, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è ineccepibile in punto di fatto e in punto di diritto. In altri termini, entro il 5.7.2008 non è stata superata la situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c.

L’infondatezza dei due reclami riuniti comporta l’incameramento delle due relative tasse.

Per questi motivi la C.G.F., previa riunione dei due reclami, respinge i reclami come sopra proposti dal signor Angelo Riccardi e dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), e dispone incamerarsi le due tasse reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL PRESIDENTE LUIGI VITO BLASI ;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. GENNARO CESARE URSINI;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. VITTORIO GALIGANI;**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C SOTTOSCRITTE IN DATA 14.5.2007; CIRCOLARE LEGA PROFESSIONISTI SERIE C N. 17 DEL 28.10.2005; COM. UFF. N. 2/C DEL 31.7.2006 ; CIRCOLARE N. 42 DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

Con riferimento all'incontro di calcio, valevole per i Play Off del Campionato Nazionale Serie C/1 Taranto/Avellino in data 27.5.2007, la Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale, comminava, le sanzioni: dell'inibizione per mesi 8 e dell'ammenda di €5.000,00 a Luigi Vito Biasi, Presidente della Società Taranto Sport S.r.l., dell'inibizione per mesi 6 e dell'ammenda di €5.000,00 a Gennaro Cesare Ursini, responsabile organizzativo e dell'inibizione per mesi 6 a Vittorio Galigani, direttore generale, per avere:

a) posto in essere (Blasi, Ursini e Galigani) iniziative finalizzate a permettere l'ingresso alla gara di almeno 3.000 spettatori in più rispetto al numero massimo consentito, che avevano occupato settori non autorizzati, in spregio alle norme e disposizioni vigenti e al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti collegati alla manifestazione;

b) tenuto un comportamento ostruzionistico e non collaborativo (Galigani e Ursini) - in particolare da parte di quest'ultimo - sia manifestando il disappunto riguardo all'annullamento dei biglietti operato dagli agenti di PS, sia avviando una violenta discussione ad uno dei varchi con il Dirigente dell'Ordine Pubblico della PS;

c) tenuto comportamenti non collaborativi (Blasi e Ursini), i quali, ritualmente convocati presso l'ufficio del Procuratore Federale, non si presentavano nè adducevano giustificazione alcuna;

d) tenuto un comportamento non veritiero ed omissivo (Galigani), innanzi al Sostituto Procuratore Federale in sede di audizione, volto a coprire le gravi responsabilità della società Taranto Sport S.r.l.;

Il giudice di primo grado comminava, di seguito, la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 alla società Taranto Sport S.r.l., per responsabilità diretta della stessa;

Con l'appello in esame, la Società Taranto Sport S.r.l. deduce:

- insussistenza, delle violazioni ascritte sia alla medesima che ai suoi rappresentanti;
- assenza, da parte dei soggetti deferiti, di condotte scorrette e/od ostruzionistiche, premeditadamente finalizzate a favorire l'indebito ingresso degli spettatori;
- non imputabilità al sodalizio pugliese ed ai suoi dirigenti di eventuali anomalie e disfunzioni nella distribuzione dei biglietti e nei controlli pre-partita;
- del pari, non rilevanza, a carico degli incolpati degli ulteriori addebiti ex art. 1 comma 1 C.G.S. agli stessi attribuiti ;
- in via subordinata, eccessività e spropositatezza delle sanzioni statuite dal giudice di prime cure, con conseguente richiesta di congrua e sensibile riduzione delle medesime.

Nel gravame, l'appellante asserisce che non potrebbe ricavarsi dagli atti nessun elemento probatorio, serio, preciso e concordante, di un vero e proprio piano d'azione, ideato e posto in essere dalla società per il tramite dei suoi tre esponenti, allo scopo di eludere le previsioni organizzative ed

amministrative in ordine alla gara in parola, in modo che fosse permesso un afflusso di spettatori di gran lunga superiore alla capienza massima consentita. Infatti, in primo luogo, risulterebbe che, con dichiarazione fatta con congruo anticipo rispetto alla data della partita, lo stesso Presidente, dopo i colloqui intercorsi con le Autorità competenti, provvide a smentire categoricamente l'eventualità di biglietti-omaggio oltre il limite concesso dalla Lega Professionisti di Serie C, organizzatrice dell'evento. Inoltre, dalla relazione della Questura di Taranto del 29.5.2007, risulterebbe che la società tarantina acquistò 450 biglietti, che, destinati agli abbonati, non furono però consegnati ai medesimi (i quali sarebbero entrati allo stadio esibendo l'abbonamento ormai scaduto) bensì furono custoditi dalla Questura e riconsegnati alla società, in presenza di Lega e SIAE, quando non sarebbe stato più possibile "ricicciarli", con ciò restando dimostrata la condotta virtuosa ed encomiabile del Sodalizio pugliese.

L'appellante soggiunge che nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla società ed ai suoi Dirigenti per la fabbricazione e la distribuzione ("bagarinaggio") di biglietti falsi, venduti, per di più, a prezzi superiori a quelli normali.

Quanto, poi, alle ulteriori violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità contestati, a vario titolo, al Blasi, all'Ursini ed al Galigani, parte appellante afferma che la mancata presenza dei primi due all'audizione davanti alla Procura Federale era dovuta ad improrogabili impegni personali e professionali degli stessi, i quali si mantenevano, peraltro, a disposizione per una nuova convocazione, mai pervenuta.

Il Galigani, dal canto suo, regolarmente comparso dinanzi all'Organo inquirente, avrebbe rilasciato dichiarazioni assolutamente veridiche ed esaustive, astenendosi da qualunque atteggiamento ostruzionistico od omissivo ma, al contrario, non tacendo nulla di quanto a sua conoscenza.

Infine, nessun coinvolgimento del Blasi e del sodalizio dallo stesso presieduto sarebbe ipotizzabile in merito all'episodio della somministrazione di bibite scadute nel settore ospiti dello stadio, atteso che la gestione del punto di ristoro all'interno dell'impianto ed il relativo servizio erano curati, direttamente ed autonomamente, da una ditta legata non già con la società calcistica, bensì con il Comune da un contratto ad hoc.

All'odierna udienza, sia il rappresentante della Procura, il difensore hanno brevemente ribadito le conclusioni scritte.

L'appello siccome giuridicamente infondato va respinto.

Vi si sostiene, anzitutto, che dall'esame degli atti ufficiali e dagli stessi documenti richiamati dall'Organo requirente, prima, e da quello giudicante, poi, si evincono conclusioni contrarie a quelle assunte dal giudice di prime cure. Tesi questa che, a parere del Collegio non può essere accolta, ove si consideri che in particolare dalle relazioni della Questura di Taranto (suffragata da dichiarazioni, informative e testimonianze di varia provenienza) emerge l'esistenza di un effettivo piano prima preordinato e poi attuato dalla società Taranto Sport S.r.l. attraverso i suoi rappresentanti - anche a seguito del formale divieto che essa aveva ricevuto per l'ampliamento della capienza dello stadio Iacovone - per consentire l'accesso allo stadio di un numero di spettatori (circa 3.000) ben superiore a quello massimo consentito.

La società afferma al riguardo, in primo luogo, che il Presidente Blasi, con congruo anticipo rispetto alla data dell'incontro, smentì le sue iniziali divulgazioni fatte sui mass media circa un generalizzato afflusso gratuito allo stadio, ma, opina il Collegio, siffatta rettifica non fu sufficiente ad eliminare le problematiche di ordine pubblico che le precedenti promesse avevano ingenerato nell'ampia massa degli aspiranti spettatori, indistinti destinatari di quelle divulgazioni.

Inoltre, l'argomento addotto dall'appellante - dell'acquisto da parte della società tarantina di 450 biglietti da consegnare agli abbonati - pur se contenuto nel rapporto della Questura - in realtà assume un valore solo marginale e limitato, se visto nel contesto del rapporto stesso (che nel suo complesso è fortemente negativo per la società medesima). Tale episodio peraltro, costituì solo uno dei vari interventi adottati proprio dalla Questura e concordato oltrechè con la società, con l'ispettore della Lega e con la SIAE, al fine di evitare il riciclaggio dei biglietti (che non vennero dati agli abbonati) e di scongiurare pericoli all'ordine pubblico.

Per quel che concerne la mancata presenza dei dirigenti Blasi e Ursini all'audizione davanti alla Procura Federale (che era stata previamente concordata per telefono), l'appellante enuncia solamente ma non precisa gli "improrogabili impegni personali" dei medesimi, i quali peraltro non produssero al Requirente nè la documentazione giustificativa di tali impegni, né una qualsiasi comunicazione. E ciò a fronte del preciso obbligo di presenza contemplato nell'art. 1 comma 3 C.G.S..

Quanto al Galigani, varie sue affermazioni nel corso dell'interrogatorio risultano palesemente non rispondenti a verità perchè non collimanti con le risultanze degli atti (assenza di spettatori entrati gratuitamente a fronte dell'ammissione che nello stadio c'erano più di 10.000 spettatori; assenza ai varchi di ingresso dello stesso Galigani e di Blasi; sufficienza del numero delle guardie giurate impiegate e assenza di afflusso degli spettatori da varchi alternativi e con tagliandi riutilizzati).

Per quel che riguarda, infine, gli ulteriori motivi di gravame - quali la fabbricazione e la distribuzione di biglietti falsi, il bagarinaggio e la somministrazione di bibite scadute nel settore ospiti dello stadio - il Collegio opina che essi, non essendo stati in alcun modo oggetto della gravata decisione, non possano qui assumere alcun rilievo.

Congrua, infine, in relazione alla gravità dei fatti, appare l'entità delle sanzioni comminate.

Da quanto sopra, consegue la pronuncia di rigetto dell'appello e di conseguente conferma della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 Dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete